

Kabat Srl
Via Plauto n. 2
90011 BAGHERIA (PA)

Modello Organizzativo ai sensi dell'art. 6 Dlgs. n. 231/01

Parte speciale

Approvato con verbale Organo Amministrativo del 07 luglio 2022

Finalità

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello 231 dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività sensibili svolte in Kabat, la commissione di reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello 231 ha lo scopo di:

- Indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- Fornire all'OdV ed alle altre funzioni di controlli gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi ai contenuti dei seguenti documenti:

- Modello 231
- Codice Etico
- Procedure e disposizioni
- Procure e deleghe
- Ordini di servizio
- Comunicazioni organizzative
- Sistemi di gestione delle problematiche di sicurezza e ambientali
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

La redazione della parte speciale è avvenuta dopo un'analisi della governance aziendale e della struttura organizzativa, delle funzioni aziendali e delle responsabilità ad esse correlate, nonché delle modalità di svolgimento delle mansioni proprie di ciascuna funzione.

La Kabat s.r.l. dopo un'attenta analisi ha ritenuto che i reati annoverati agli artt. 25 bis ("Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"), 25 quinquies ("Delitti contro la personalità individuale"), 25 sexies ("Market abuse" del Decreto) sono da considerarsi remoti, in considerazione delle attività svolte e del rispetto del Codice Etico.

In base all'analisi effettuata, la Kabat s.r.l. prevede di seguito i possibili reati :

- A. Reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;**
- B. Reati societari;**
- C. Reati informatici;**
- D. Reati di Razzismo e xenofobia;**
- E. Reati ambientali;**
- F. Reati in materia di Salute e sicurezza in materia dei luoghi di lavoro;**
- G. Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;**
- H. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;**
- I. Reati tributari;**
- J. Reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;**
- K. Reati in materia di violazione del diritto di autore.**

Individuazione delle Aree a Rischio

L'analisi effettuata ha individuato delle aree a rischio nell'ambito delle quali è possibile ipotizzare l'eventuale commissione dei reati di cui al Decreto 231 da parte della Società.

A. Reati contro la P.A. Rapporti con la P.A.;

- Gestione finanza pubblica e agevolata;
- Acquisti ed approvvigionamenti - Lavori, servizi e forniture;

- Affari legali e gestione del contenzioso;
- Conferimento di incarichi esterni;
- Gestione del contratto stipulato con l'Asp di Palermo;
- Gestione dei contratti;
- Controllo di gestione;
- Corporate Governance;
- Sponsorizzazioni ed omaggistica;
- Gestione delle risorse umane;
- Gestione delle risorse finanziarie;
- Accesso piattaforme P.A.

B. Reati Societari

- Gestione attività amministrativa;
- Corporate Governance;
- Rapporti con la P.A

C. Reati Informatici

- Gestione dei sistemi informativi;
- Utilizzo di posta elettronica e internet;
- Gestione dei flussi informativi elettronici con la P.A.

D. Reati ambientali

- Attività, anche affidata in outsourcing, di raccolta e smaltimento di rifiuti;
- attività di smaltimento di acque reflue degli impianti riferibili alla società;
- gestione degli aspetti ambientali dei siti aziendali.

E. Reati in materia di Salute e sicurezza in materia dei luoghi di lavoro

- Tutela del Personale;
- Tutela dei luoghi delle macchine/attrezzature di lavoro;
- Tutela dei terzi;
- Gestione dei contratti d'appalto.

F. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

- gestione dei rapporti con soggetti indagati e/o imputati in procedimenti penali che interessano i dipendenti e gli amministratori della società;
- rapporti con il Giudice ed i consulenti tecnici (CTU).

G. Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- Impiego di lavoratori il cui soggiorno è irregolare.

H. Reati tributari

- Gestione della contabilità;
- Gestione e registrazione della fatturazione e delle note di credito;
- Gestione IVA;
- Gestione adempimenti in qualità di sostituto d'imposta;
- Gestione informative Agenzia delle Entrate;
- Gestione versamenti imposte;
- Predisposizione del bilancio di esercizio.

I. Reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

- Acquisti di beni e servizi;
- Pagamenti ed incassi;
- Gestione fatturazione;
- Gestione risorse umane.

J. Reati in materia di violazione del diritto di autore

- Trattamento di opere dell'ingegno altrui;
- Approvvigionamento e gestione di banche dati/database di ogni tipo;
- Approvvigionamento e gestione software.

Per quanto concerne la violazione delle norme antinfortunistiche in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, in ogni caso, oltre all'area "tutela del personale e dei luoghi di lavoro", si rinvia all'analisi del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed all'indicazione delle aree a rischio in esso indicate. La Società dovrà Sarà dotarsi di un Modello organizzativo e di gestione ex art. 30 D.lgs. 81/08.

PARTE SPECIALE A

Reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

La Parte Speciale “A” del modello si applica alle tipologie di reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Dopo avere rilevato le fattispecie incriminatrici astrattamente configurabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati presupposto previsti dal “catalogo” del Decreto.

Si tratta di tipologie di reato che possono essere poste in essere in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi.

Al fine di valutare i possibili ambiti aziendali maggiormente esposti al rischio è necessario premettere che:

- sono quindi da considerarsi pubblici ufficiali, coloro che: concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione italiana; siano muniti di poteri decisionali, di certificazione, di attestazione, di coazione, e di collaborazione, anche saltuaria.;
- sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d’ordine, né prestino opera meramente materiale.

Ed allora sono da considerarsi pubblici ufficiali:

A. il Direttore Sanitario, il quale esercita poteri di autorità e direzione;

B. il medico che presta servizio presso una struttura sanitaria privata convenzionata con il SSR, così com’è il caso di Kabat Srl.

Le ipotesi di responsabilità dell’ente per concussione sono molto più rare. Infatti, il comportamento concussivo deve essere realizzato nell’interesse o a vantaggio dell’ente e non, come normalmente accade, nell’esclusivo interesse del concussore.

Definizioni

- **Pubblico ufficiale:** Ai sensi dell’art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”

- **Incaricati di un pubblico servizio:** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale
- **Reati nei rapporti con la P.A.:** i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto
- **Reati applicabili alla Società**
Dall'analisi delle attività aziendali, la società ha delineato i seguenti reati che possono essere astrattamente configurabili:
- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

- **Circostanze aggravanti (art. 319-bis)**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia

una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

- **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio.

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi (i.e. corruttore) dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

- **Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, com 2, n. 1 c.p.)**

La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un altro soggetto, inducendo taluno in errore mediante artifici o raggiri.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si procura un ingiusto profitto per sé o altri, con danno altrui.

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Integra il reato la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Tale fattispecie è applicabile anche se il reato è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Il comma 3 punisce altresì la condotta del corruttore, anche se esercitata per interposta persona (c.d. reato di corruzione tra privati attiva). Solo tale reato, e non anche quello commesso dai corrotti, costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, comma 1 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

- **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Mappatura ed analisi delle attività sensibili

In relazione ai reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la pubblica amministrazione previsti dal Decreto ritenuti applicabili a Kabat s.r.l., sono state individuate le seguenti attività sensibili:

1. l'attività di negoziazione ed esecuzione di contratti pubblici;
2. rapporti con Autorità di Vigilanza;

3. rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio in relazione al rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa tributaria, previdenziale, sicurezza sui luoghi di lavoro;
4. rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio per il rilascio di autorizzazioni da parte della P.A. (concessioni; autorizzazioni; licenze;...);
5. selezione ed assunzione del personale come strumentale alla commissione di corruzione.

In occasione dell'attività di analisi della corporate governance e della struttura organizzativa della Società, è possibile individuare alcune aree considerate "a rischio reato" rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

A fini meramente indicativi di ipotesi nelle quali potrebbero ravvisarsi responsabilità della Società in tema di reati contro la P.A., si potrebbero ad esempio individuare, sulla scorta delle esperienze messe a disposizione dalle aziende del settore, le seguenti aree:

Cod.	AREE A RISCHIO REATO
1	Rapporti con la P.A.
2	Gestione finanza pubblica e agevolata
3	Acquisti ed approvvigionamenti - Lavori, servizi e forniture
4	Affari legali e gestione del contenzioso
5	Conferimento di incarichi esterni
6	Gestione del contratto stipulato con l'Azienda Sanitaria Provinciale
7	Gestione dei contratti
8	Sponsorizzazioni ed omaggistica
9	Controllo di gestione
10	Corporate Governance
11	Gestione delle risorse umane
12	Gestione delle risorse finanziarie
13	Gestione infrastruttura informatica

- **Attività Sensibili**

Nell'ambito delle aree a rischio reato è possibile individuare, attraverso la somministrazione di check list nei confronti dei responsabili delle aree a rischio, le attività "sensibili" ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati, in considerazione della sussistenza di rapporti diretti con gli organismi pubblici.

Anche in questo caso ed a fini meramente indicativi, si potrebbero individuare, sulla scorta delle esperienze messe a disposizione dalle aziende del settore, le seguenti attività sensibili

1	Rapporti con la P.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con gli enti previdenziali e le autorità fiscali; • Richiesta di ottenimento di autorizzazioni e/o licenze e/o concessioni per l'esercizio dell'attività aziendale; • Rapporti con autorità e/o organismi di vigilanza; • Gestione delle verifiche ispettive compiute da enti pubblici <p><i>(GdF, MEF, Inps, INAIL, ecc.).</i></p>	artt. 318, 319, 320, 322 c.p. art. 640 c.p.
2	Gestione finanza pubblica e agevolata	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di erogazione di contributi o finanziamenti da organismi pubblici italiani o stranieri; • Istruzione della pratica e trasmissione della documentazione alla P.A.; • Utilizzo dei fondi. 	artt. 318, 319, 320, 322 c.p. art. 640 c.p. artt. 316-bis, 316-ter c.p.
3	Acquisti ed approvvigionamenti - Lavori, servizi e forniture	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo dell'esecuzione dei lavori; 	art. 317 c.p. artt. 318, 319, 320, 322 c.p.

		<ul style="list-style-type: none"> • Approvvigionamenti in economia. 	
4	Affari legali e gestione del contenzioso	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale; • controllo e predisposizione dei conseguenti atti di liquidazione spese legali in favore degli avvocati fiduciari della società; • predispone gli atti di liquidazione spese in favore dei consulenti di ufficio; • esecuzione delle decisioni del Tribunale circa la corresponsione degli assegni di mantenimento in favore del coniuge e dei figli dei dipendenti; • recupero stragiudiziale dei crediti di varia natura. • formulazioni di pareri, anche in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi; • Gestione delle transazioni. 	artt. 318, 319, 320 c.p. art. 319-ter c.p.
5	Conferimento di incarichi esterni	<ul style="list-style-type: none"> • Scelta dei consulenti; • Gestione del rapporto contrattuale con i consulenti; • Gestione dei compensi da riconoscere ai consulenti. 	artt. 318, 319, 320 c.p.
6	Gestione del contratto stipulato con l'Asp	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e controllo; 	artt. 318, 319, 320, 322 c.p. art. 640 c.p.

		<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto requisiti amministrativi e tecnologici; • Rendicontazione. 	
7	Gestione dei contratti	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione del rapporto contrattuale; • Monitoraggio; • Fase transattiva. 	artt. 318, 319, 320 c.p.
8	Sponsorizzazioni ed omaggistica	<ul style="list-style-type: none"> • Scelta dei contraenti; • Tipologia d'omaggistica; • Verifica della sponsorizzazione; • Rendicontazione. 	artt. 318, 319, 320 c.p.
9	Controllo di gestione	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione e gestione del budget; (valutazione scostamenti - gestione di controlli per le operazioni extrabudget); • Gestione dei flussi informativi fra le unità organizzative competenti, al fine di fornire l'esatta rappresentazione fra budget assegnato ed autorizzato. 	artt. 318, 319, 320, 322 c.p.
10	Corporate governance	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio del sistema di deleghe, procure responsabilità ed annessi poteri; • Dichiarazioni di responsabilità e assenza di conflitti d'interesse; • Segregazioni di funzioni e competenze/livelli autorizzativi. 	artt. 316-bis, 316-ter, 318, 319, 320, 322 c.p. artt. 640 e 640-bis c.p.

11	Gestione delle risorse umane	<ul style="list-style-type: none"> • Selezione ed assunzione del personale; • Gestione fabbisogni; • Amministrazione del personale; • Gestione degli adempimenti previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali; • Gestione della formazione finanziata. 	artt. 318, 319, 320, 322 c.p. art. 640 c.p. art. 316-bis c.p.
12	Gestione delle risorse finanziarie	<ul style="list-style-type: none"> • Pagamenti; • Incassi; • Rimborso spese ai soggetti aziendali; • Movimentazioni di cassa in genere; • Recupero degli insoluti. 	artt. 317, 318, 319, 322 c.p.
13	Gestione infrastruttura informatica ed applicativi	<ul style="list-style-type: none"> • Inserimento di dati da trasmettere alla P.A.; • Accesso ai registri informatici della P.A. 	art. 640-ter c.p.

• **Modalità possibili di Commissione delle condotte illecite**

Nel presente paragrafo sono state individuate, in via esemplificativa e non esaustiva, per ciascuna area a rischio reato, le principali condotte illecite che possono essere concretizzate dai soggetti apicali o da coloro che sono sottoposti alla loro direzione.

Area a rischio n. 1: Rapporti con la P.A.

Il rischio è correlato all'esistenza di contatti continui fra i dipendenti della Società ed i soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio e la condotta illecita si può concretizzare con l'attuazione di comportamenti (quali, ad esempio, offrire o promettere denaro o altra utilità al fine di far compiere atti d'ufficio o contrari ai doveri d'ufficio) volti ad orientare l'attività della P.A. al fine di ottenere o facilitare o rimuovere ostacoli per l'ottenimento di vantaggi

per la Società. In tal caso le fattispecie di reato configurabili sono quelle di corruzione (artt. 318, 319, 320 c.p.) ed istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Il reato di corruzione o istigazione alla corruzione potrebbe ravvisarsi pure nelle condotte volte ad influire illecitamente sull'Ente Pubblico al momento del rilascio di provvedimenti amministrativi (autorizzazioni, licenze, concessioni) e delle successive verifiche circa l'osservanza dei vari adempimenti e la permanenza dei requisiti richiesti.

Nella trasmissione di informazioni alle autorità e agli organismi di vigilanza, potrebbe consumarsi il delitto di truffa (art. 640 c.p.) allorquando siano fomiti dati difforni rispetto a quelli reali allo scopo di eludere l'applicazione di eventuali sanzioni da parte delle Autorità preposte alla vigilanza.

I reati di corruzione o istigazione alla corruzione potrebbero essere commessi anche al fine di influire illecitamente sull'Ente pubblico in sede di verifiche ispettive da parte di un ente pubblico (GdF o altro ente).

Area a rischio n. 2: Gestione finanza pubblica e agevolata

I reati di corruzione (artt. 318, 319, 320 c.p.) e istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) potrebbero configurarsi con riguardo alla condotta volta ad ottenere un finanziamento o contributo e grazie alla promessa o all'offerta di denaro o altra utilità fatta al soggetto pubblico.

Potrebbe invece configurare il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) la condotta di chi, nella fase di richiesta di erogazione o acquisizione del finanziamento, presenti documenti o dichiarazioni false o attestanti cose non vere ovvero ometta di comunicare informazioni che possano pregiudicare il riconoscimento del finanziamento.

In sede di Gestione progetti post aggiudicazione potrebbe configurarsi il reato di malversazione nell'ipotesi in cui le somme ricevute per uno specifico progetto vengono impiegate per altri progetti. Anche il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) potrebbe essere commesso tramite la predisposizione e l'inoltro di documenti non veritieri, nelle fasi di presentazione della domanda di finanziamento agevolato, di rendicontazione, di eventuali ispezioni, con conseguente danno patrimoniale dell'ente pubblico.

Il reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), invece, potrebbe essere commesso mediante la distrazione dei fondi agevolati ottenuti a scopi diversi da quelli prescritti.

Area a rischio n. 3: Acquisti ed approvvigionamenti - Lavori, servizi e forniture

Risulta penalmente rilevante la condotta di predisposizione di documenti materialmente falsi comprovanti l'avvenuto pagamento dell'imposta, ovvero di dichiarazioni ideologicamente false attestanti il fatto che l'IVA non era dovuta.

Area a rischio n. 4: Affari legali e gestione del contenzioso

Le condotte descritte nei reati di corruzione (artt. 318, 319, 320 c.p.) e istigazione alla corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) possono concretizzarsi ove, nella gestione del contenzioso giudiziale, fossero poste in essere attività illecite, fra cui - ad esempio - la dazione di denaro all'organo giudicante, volte ad avvantaggiare la Società o a danneggiare la controparte.

Con riguardo alle attività stragiudiziali in cui sia parte una P.A., qualora la Società ponga in essere condotte volte ad influenzare un soggetto pubblico in modo da evitare la fase giudiziale o addivenire ad una transazione vantaggiosa per la Società, può configurarsi una condotta corruttiva.

Area a rischio n. 5: Conferimento di incarichi esterni

In tale area il delitto di corruzione (artt. 318 e ss. c.p.) potrebbe essere commesso favorendo, tra i consulenti esterni, coloro che promettano denaro o altra utilità agli esponenti della Società, in tutte le ipotesi in cui questi ultimi si trovino ad agire quali pubblici agenti (condotta passiva).

Va, tuttavia, osservato, che - per quanto non possa escludersi la verificabilità di tale ultima forma d'illecito - da essa difficilmente può scaturire una responsabilità della Società ex Decreto 231 giacché, nella maggior parte dei casi, si tratterà di corruzioni realizzate nell'interesse esclusivo della persona fisica senza, cioè, interesse o vantaggio dell'ente ed un eventuale procedimento penale non potrebbe risolversi che in un'assoluzione per l'ente stesso perché il fatto non sussiste.

La rilevanza di tali condotte passive potrà rilevare soltanto qualora, a fronte della dazione o promessa di dazione di denaro o altra utilità, si sia concretizzato un vantaggio per l'azienda e non unicamente per la persona fisica che ha ricevuto la dazione ovvero è stato destinatario della promessa di dazione. Vi è, invece, il rischio di corruzione attiva qualora il conferimento dell'incarico sia strumentale alla possibilità di influire su un soggetto pubblico collegato al soggetto cui viene affidato l'incarico professionale.

L'attività di gestione del rapporto contrattuale, allora, può configurarsi quale attività strumentale volta ad ottenere un vantaggio per la Società allorquando, ad esempio, si assicura la proroga del conferimento d'incarico a fronte dell'ottenimento di un interesse o vantaggio per l'ente (ad esempio: influire su un soggetto pubblico collegato a colui cui è conferito l'incarico).

Anche la gestione dei compensi può rilevare quale attività strumentale laddove il riconoscimento di un compenso maggiore, rispetto a quello originariamente pattuito, sia volto ad ottenere un vantaggio per la Società (ad esempio: influire su un soggetto pubblico collegato a colui cui è conferito l'incarico).

Area a rischio n. 6: Gestione del contratto stipulato con l'Azienda sanitaria provinciale

L'omessa o inesatta esecuzione dell'attività di monitoraggio e controllo sul corretto adempimento dei contratti di servizio orientata ad evitare l'applicazione di penali da parte dell'ente pubblico affidante può configurare la commissione di reati di corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 320, 322 c.p.)

Nella fase di predisposizione della documentazione da presentare all'ente affidante a fini di rendicontazione, laddove si addivenga all'alterazione di dati necessari per l'affidamento o esecuzione del contratto, può integrarsi il reato di truffa (art. 640 c.p.). Le condotte penalmente astrattamente configurabili in tale area sono poi quella della falsa erogazione di prestazioni sanitarie da rendicontare all'Asp di Palermo.

Area a rischio n. 7: Gestione dei contratti

In tale area il delitto di corruzione (artt. 318 e ss. c.p.) potrebbe essere commesso favorendo, tra i contraenti, coloro che promettano denaro o altra utilità agli esponenti della Società, in tutte le ipotesi in cui questi ultimi si trovino ad agire quali pubblici agenti (condotta passiva).

Va, tuttavia, osservato, che - per quanto non possa escludersi la verificabilità di tale ultima forma d'illecito - da essa difficilmente può scaturire una responsabilità della Società ex Decreto 231 giacché, nella maggior parte dei casi, si tratterà di corruzioni realizzate nell'interesse esclusivo della persona fisica senza, cioè, interesse o vantaggio dell'ente; ed un eventuale procedimento penale non potrebbe risolversi che in un'assoluzione per l'ente stesso perché il fatto non sussiste. La rilevanza di tali condotte passive, allora, potrà rilevare soltanto qualora, a fronte della dazione o promessa di dazione di denaro o altra utilità, si sia concretizzato un vantaggio per l'azienda e non unicamente per la persona fisica che ha ricevuto la dazione ovvero è stato destinatario della promessa di dazione.

Vi è, invece, il rischio di corruzione attiva qualora la stipula del contratto con un determinato contraente sia strumentale alla possibilità di influire su un soggetto pubblico collegato al contraente medesimo.

L'attività di gestione del rapporto contrattuale, allora, può configurarsi quale attività strumentale volta ad ottenere un vantaggio per la Società (artt. 318, 319, 320 c.p.) allorquando, ad esempio, si assicura la proroga del contratto a fronte dell'ottenimento di un interesse o vantaggio per l'ente (ad esempio: influire su un soggetto pubblico collegato al contraente).

Anche la gestione dei corrispettivi può rilevare quale attività strumentale laddove il riconoscimento di un corrispettivo maggiore, rispetto a quello originariamente pattuito, sia volto ad ottenere un vantaggio per la Società (ad esempio: influire su un soggetto pubblico collegato a colui cui è conferito l'incarico).

Area a rischio n. 8: Sponsorizzazioni ed omaggistica

I reati di corruzione (artt. 318, 319, 320 c.p.) potrebbero configurarsi nelle ipotesi in cui le spese di omaggistica venissero gestite in modo tale da ottenere favori da parte di funzionari pubblici (p.u. o i.p.s.) nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali.

Il reato di corruzione attiva appare configurabile nei casi in cui si proceda ad una sponsorizzazione economica in favore di un soggetto pubblico al fine di ottenere indebite agevolazioni in favore della Società.

Corruzioni passive potrebbero profilarsi ove si concedessero spazi di comunicazione, dietro la promessa o la dazione di denaro o altra utilità.

Anche in tal caso la rilevanza di tali condotte passive potrà rilevare soltanto qualora, a fronte della dazione o promessa di dazione di denaro o altra utilità si sia concretizzato un vantaggio per l'azienda e non unicamente per la persona fisica che ha ricevuto la dazione ovvero è stato destinatario della promessa di dazione.

Area a rischio n. 9: Controllo di gestione

Il rischio può essere connesso alla gestione delle risorse finanziarie e con riguardo alla definizione del budget di ciascuna funzione aziendale. In particolare, potrebbero essere concessi extra-budget in assenza di necessità comprovate, al fine di consentire un utilizzo illecito delle somme assegnate.

Tale condotta può rilevare quale attività strumentale laddove tali extra-budget siano utilizzati al fine di offrire o promettere denaro o altra utilità per far compiere atti d'ufficio o contrari ai doveri d'ufficio a p.u. o i.p.s.

Nella siffatta ipotesi, allora, qualora la dazione o promessa di dazione sia volta ad ottenere o facilitare o rimuovere ostacoli per l'ottenimento di vantaggi per la Società, le fattispecie di reato configurabili sono quelle di corruzione (artt. 318, 319, 320 c.p.) ed istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Altra ipotesi di attività strumentale può rinvenirsi nell'imputazione inesatta di spese rilevante purché orientata a consentire un utilizzo illecito di risorse.

Area a rischio n. 10: Corporate governance

In quest'area a rischio sono enucleate una serie di attività sensibili "strumentali" alla realizzazione di illeciti rilevanti ai fini del Decreto 231.

Il mancato monitoraggio nella gestione delle attività sensibili indicate può determinare la responsabilità della Società qualora, in conseguenza della carenza di controllo, i soggetti aziendali

pongano in essere condotte illecite (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, truffa, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) idonee a determinare un vantaggio ovvero il soddisfacimento di un interesse della Società medesima.

Area a rischio n. 11: Risorse umane

La selezione e l'assunzione del personale potrebbero rilevare con riguardo ad una fattispecie di corruzione (artt. 318, 319, 320 c.p.) qualora un soggetto venisse selezionato ed assunto al fine di ottenere indebiti vantaggi da parte di un pubblico agente che sia allo stesso collegato.

Qualora esponenti della Società agevolino alcuni dipendenti capaci d'incidere su soggetti pubblici o a questi collegati, in modo che possano ricevere emolumenti in misura superiore a quella effettivamente dovuta, può configurarsi il reato di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Sotto il profilo della corruzione può rilevare anche la condotta finalizzata a influenzare i funzionari Inps a svolgere i controlli sul versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, per il tramite di una promessa o di un'offerta di denaro o altra utilità.

Nel caso di presentazione di documentazione appositamente contraffatta allo scopo di versare contributi in misura diversa da quella dovuta, può configurarsi un'ipotesi di truffa (art. 640 c.p.).

Qualora l'eventuale finanziamento ricevuto da un ente pubblico per la formazione fosse impiegato in modo improprio e, quindi, in violazione della specifica finalità cui era destinato, può configurarsi il reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.).

Area a rischio n. 12: Gestione della tesoreria

In generale, il rischio di creazione di disponibilità extra-contabili è solitamente correlato ad un loro utilizzo a fini corruttivi.

In tale area potrebbe configurarsi il reato di corruzione passiva laddove, nell'attività di esecuzione di pagamenti e di verifica degli incassi, venissero privilegiati soggetti disposti a versare tangenti.

Il processo può rilevare anche sotto il profilo della corruzione attiva con riguardo alla movimentazione di risorse finanziarie operate per il tramite della cassa aziendale e dei pagamenti.

Area a rischio n. 13: Gestione infrastruttura informatica ed applicativi.

Qualora un esponente della Società s'intrometta nel sistema informatico della P.A. per modificarne i dati relativi, ad esempio, all'importo dei finanziamenti ottenuti, può configurarsi il reato di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter).

Il medesimo reato potrebbe essere pure commesso attraverso l'alterazione dei registri informatici della P.A. allo scopo di far risultare esistenti requisiti per la partecipazione a gare ovvero documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti.

I principi generali di comportamento

Fermo restando il rispetto dei principi di comportamento specifici previsti al precedente par. 6 nell'espletamento delle attività sensibili, occorre che sia garantito il rispetto dei principi generali di comportamento di seguito indicati ove concretamente applicabili al processo/ operazione sensibile.

In particolare è fatto assoluto divieto di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste negli artt. 24 e Decreto;
- porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel miglior interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;
- elargire, offrire, o promettere denaro a p.u. o i.p.s.;
- distribuire, offrire o promettere omaggi e regali che non siano di modico valore, in violazione di quanto previsto dal Codice Etico e dai principi di controllo specifici di cui al presente Modello;
- accordare, offrire o promettere vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di p.u. o i.p.s.;
- effettuare prestazioni nei confronti di partner, consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo essi costituito;
- riconoscere compensi in favore in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo d'incarico da svolgere ed alla prassi vigente in ambito locale;
- presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non veritieri o incompleti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi, finanziamenti, per scopi differenti da quelli cui erano destinati originariamente.

Inoltre ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- nell'ambito dei rapporti con la P.A. o con soggetti qualificabili come p.u. o i.p.s. deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;

- nelle aree a rischio i rapporti con i p.u. o i.p.s. devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un responsabile interno per ogni azione svolta;
- gli accordi con i Partner devono essere definiti per iscritto, ponendo in evidenza tutte le condizioni economiche dell'accordo;
- gli accordi con i consulenti esterni devono anch'essi essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento erogazioni, contributi, finanziamenti devono contenere elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni d'irregolarità.

• **Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza**

Ogni scostamento, anche lieve, dalle procedure operative rilevato dai destinatari del presente Modello dovrà essere immediatamente riferito per iscritto all'OdV, tramite l'apposita casella di posta elettronica: odv@kabat.it.

La Società, in ogni caso, ritiene necessario che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio.

A tal fine, in relazione alle attività sensibili individuate all'interno delle aree a rischio reato, sono individuati e nominati da parte del vertice aziendale uno o più Responsabili Interni per ciascuna area, cui sarà richiesto di gestire il flusso informativo verso l'OdV in merito allo svolgimento delle attività aziendali "sensibili" se ritenuto necessario attraverso la compilazione di una Scheda di Evidenza per ciascun processo sensibile.

Le Schede di Evidenza sono costituite da rapporti deputati a supportare le diverse funzioni nella formalizzazione delle attività aziendali e da essi deve risultare fra gli altri:

- il nome del Responsabile del procedimento;
- il nome di eventuali soggetti da questi sub-delegati;
- l'indicazione di elementi e circostanze attinenti all'operazione sensibile;
- l'indicazione dei motivi posti a fondamento delle scelte adottate;
- l'elencazione dei principi di controllo osservati nell'espletamento del processo sensibile;
- l'impegno da parte del Responsabile del procedimento al rispetto delle norme di cui al Decreto.

Tali rapporti devono essere trasmessi all'OdV e consentono a quest'ultimo il miglioramento della propria attività di monitoraggio del Modello.

Regole di comportamento e di attuazione

È fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello:

1. In generale, offrire a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio denaro o altra utilità per porre in essere atti contrari al proprio dovere d'ufficio (es. provvedimenti autorizzativi, mancata verbalizzazione di contestazioni a seguito di ispezioni o segnalazioni ricevute) o dovuti (es. emettere un provvedimento dovuto ma in violazione del principio dell'esame delle pratiche in ordine cronologico);
2. tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, in assenza di procure e deleghe da parte di Kabat Srl;
3. dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio della Pubblica Amministrazione;
4. distribuire omaggi e regali o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, consulenze, sponsorizzazioni, etc.) in favore di rappresentanti della P.A.;
5. riconoscere compensi a Consulenti esterni e Fornitori non legato al tipo di incarico da svolgere;
6. dare seguito a qualunque indebita richiesta da parte di soggetti che vantano relazioni, esistenti o asserite, con pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, dandone immediata segnalazione all'Amministratore Unico.

Controlli

La Kabat Srl ha predisposto specifiche procedure intese come ulteriori presidi di controllo e di prevenzione dei reati previsti dal Decreto che riguardano in particolare:

- 1) Rapporti con funzionari di enti pubblici e gestione adempimenti con la Pubblica Amministrazione che possono essere intrattenuti solo da soggetti muniti di delega aziendale;
- 2) Gestione dei finanziamenti pubblici;
- 3) Acquisti di beni, servizi e consulenze;
- 4) Flussi monetari e finanziari;
- 5) Gestione di donazioni, sponsorizzazioni e omaggi;
- 6) Gestione rimborso spese dipendenti;
- 7) Gestione spese di rappresentanza;

8) Gestione selezione ed assunzione del personale.

Principi di controllo specifici

Area a rischio n. 1: Rapporti con la P.A.

Gestione degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con gli enti previdenziali e l'amministrazione finanziaria.

La Società deve definire chiaramente i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo.

Nell'ambito di ciò è necessario il rispetto dei seguenti principi:

- chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare la Società nei rapporti con l'amministrazione previdenziale e finanziaria;
- formalizzazione dei rapporti con la P.A. in sede di eventuali verifiche ispettive;
- monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento, effettuato anche con il supporto di consulenze esterne, ove necessarie, al fine di garantire l'adeguamento alle novelle legislative in materia fiscale e/o previdenziale;
- espletamento di controlli di dettaglio per verificare la correttezza dei calcoli delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto;
- reporting formalizzato e periodico agli Amministratori sui rischi e sui contenziosi attualmente in corso nell'area fiscale/previdenziale;
- inserimento nel contratto con la Società esterna che supporta eventualmente la Società nell'adempimento degli aspetti previdenziali e/o fiscali della clausola di rispetto dei principi contenuti nel presente Modello, al fine di sanzionare eventuali comportamenti o condotte contrarie ai principi in esso contenuti. I contratti devono altresì prevedere che comportamenti violativi dell'obbligo così assunto consentano la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni da parte della Società (clausola risolutiva espressa, penale, ecc.).

Richiesta di ottenimento di autorizzazioni e/o licenze e/o concessioni per l'esercizio dell'attività aziendale

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro la P.A. è necessario prevedere una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio:

- chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare la Società nei rapporti con la P.A. per la richiesta di licenze/autorizzazioni/concessioni e per la gestione delle eventuali verifiche ispettive volte ad accertare il possesso dei requisiti e/o parametri richiesti;
- chiara segregazione di funzioni e responsabilità fra chi predispone la documentazione da presentare alla P.A. per l'ottenimento dell'autorizzazione/licenza/concessione, chi la controlla prima dell'invio e chi la sottoscrive;

- espletamento ed evidenza di controlli sulla documentazione allegata alla richiesta al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati alla P.A.;
- evidenza e formalizzazione dei contatti intercorsi con la P.A. preliminarmente alla richiesta di autorizzazione;
- monitoraggio periodico volto ad accertare il persistere delle condizioni in base alle quali è stata ottenuta l'autorizzazione/licenza/concessione e la tempestiva comunicazione alla P.A. di eventuali mutamenti;
- reporting periodico all'organo societario competente circa i risultati del monitoraggio espletato in ossequio al principio di cui innanzi;
- monitoraggio, effettuato tramite appositi scadenziari, delle autorizzazioni/licenze/ concessioni ottenute, al fine di richiedere il rinnovo delle stesse nel rispetto dei termini di legge.

Rapporti con autorità pubbliche di vigilanza

In quest'ambito è necessario che la Società osservi i seguenti principi di controllo:

- chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare la Società nei rapporti con l'Autorità pubblica di vigilanza;
- formalizzazione dei contatti/rapporti intercorsi con l'Autorità pubblica di vigilanza;
- controlli di accuratezza e completezza della documentazione/dati trasmessi all'Autorità di vigilanza.

Gestione delle verifiche ispettive compiute da enti pubblici

È necessario che la Società osservi i seguenti principi di controllo:

- chiara identificazione dei soggetti aziendali incaricati di rappresentare la Società e di gestire le verifiche ispettive compiute da parte di pubblici ufficiali;
- formalizzazione di tutti i contatti intercorsi con la P.A. prima, durante e dopo le verifiche ispettive compiute;
- verifica della documentazione inviata o fornita alla P.A. nel corso dell'attività ispettiva, al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati;
- effettuazione periodica di audit interni volti a verificare il rispetto degli adempimenti di legge in materia di trasporto pubblico locale;
- monitoraggio, effettuato tramite appositi scadenziari, degli adempimenti richiesti, al fine di garantire il rispetto dei termini di legge;
- condivisione dei risultati delle verifiche ispettive con i responsabili aziendali coinvolti, al fine di definire un piano d'azione per l'implementazione delle azioni correttive necessarie a fronte di eventuali carenze rilevate dalla P.A.

Area a rischio n. 2: Gestione finanza pubblica ed agevolata

Richiesta di erogazione di contributi o finanziamenti da organismi pubblici italiani o stranieri

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni i soggetti aziendali coinvolti nella presente attività sensibile sono tenuti al rispetto dei seguenti principi:

- chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con la P.A. per richiesta di erogazione di contributi o finanziamenti;
- segregazione di funzioni fra chi propone la richiesta di un finanziamento agevolato, chi effettua lo studio di fattibilità per valutare la possibilità di accedere al finanziamento/ contributo, chi raccoglie e predispone la documentazione necessaria per la richiesta e chi approva e sottoscrive la relativa richiesta.

Istruzione della pratica e trasmissione della documentazione alla P.A.

È necessario che la Società osservi i seguenti principi di controllo:

- predisposizione di controlli preventivi ed effettuazione di studi di fattibilità volti a verificare la sussistenza dei requisiti/parametri richiesti dalla legge per l'ottenimento del contributo/finanziamento;
- predisposizione di controlli preventivi sulla documentazione allegata alla richiesta di finanziamento/contributo al fine di garantire la completezza, veridicità ed accuratezza dei dati comunicati alla P.A.;
- attività di reporting all'organo aziendale competente delle risultanze degli studi di fattibilità, nonché dei controlli preventivi sulla documentazione da allegare alla richiesta, svolti preventivamente alla formulazione ed inoltro della detta richiesta di finanziamento e contributo.

Utilizzo dei Fondi

Dovranno essere osservati i principi che seguono:

- attività di monitoraggio periodico dei progetti coperti da finanziamenti/contributi pubblici allo scopo di verificare e garantire il persistere delle condizioni in base alle quali è stato concesso il finanziamento/contributo;
 - attività di monitoraggio periodico sull'utilizzo dei fondi ottenuti allo scopo di verificare l'effettiva destinazione degli stessi per il progetto per cui è stata accettata la richiesta dell'azienda;
 - inserimento nel contratto con le Società esterne che eventualmente supportano l'azienda nelle attività di richiesta di finanziamenti/contributi della clausola di rispetto delle norme comportamentali di cui al Codice Etico adottato dalla Società e dei principi di controllo contenuti nel presente Modello.
- I contratti devono altresì prevedere che comportamenti violativi dell'obbligo così assunto consentano la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni da parte della Società (clausola risolutiva espressa, penale, ecc.);

- attività di reporting periodico all'organo aziendale competente volto ad illustrare le risultanze del monitoraggio compiuto sull'effettiva destinazione dei fondi ottenuti e sul persistere delle condizioni in base alle quali è stato concesso il finanziamento.

Area a rischio n. 5: Affari legali

Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio "Gestione del contenzioso" sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro la P.A., all'osservanza di una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

- chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare l'azienda in giudizio;
- per i contratti di consulenza stipulati con i legali deve essere previsto l'inserimento di una clausola di rispetto dei principi di comportamento contenuti nel Codice Etico adottato dalla Società e dei principi di controllo contenuti nel presente Modello. I contratti devono altresì prevedere che comportamenti violativi dell'obbligo così assunto consentano la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni da parte della Società (clausola risolutiva espressa, penale, ecc.);
- monitoraggio interno sullo status dei contenziosi e formale reporting agli Amministratori sull'andamento delle cause in corso e sulle spese sostenute e da sostenere;
- evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta e sulle spese addebitate, prima del benestare al pagamento, al fine di verificarne la conformità al contratto.

Gestione delle transazioni

Nell'eventuale fase transattiva instauratasi fra la Società e la controparte è necessario che la Società osservi le seguenti modalità operative al fine di garantire l'assoluta trasparenza dell'attività svolta e l'assoluta rispondenza dell'operazione agli obiettivi aziendali:

- calendarizzazione di un'agenda degli incontri con la controparte;
- redazione di verbali di incontri con la controparte in modo tale da dare evidenza dei soggetti partecipanti, del luogo, dell'ora d'inizio della riunione, degli argomenti trattati e delle decisioni adottate nell'ottica delle reciproche concessioni oggetto della transazione;
- formalizzazione ed evidenza dei limiti di economici assegnati al delegato per la formulazione di proposte/accettazioni ai fini della conclusione del processo transattivo;
- reporting all'organo aziendale competente secondo i livelli autorizzativi sull'esito della transazione e contestuale trasmissione di copia dell'atto di transazione, laddove concluso, o relazione con esplicitazione dei motivi alla base del mancato accordo.

Area a rischio n. 6: Conferimento di incarichi esterni

Scelta dei consulenti

Nell'ambito di siffatto processo sensibile la Società deve osservare i seguenti principi di controllo:

- i consulenti devono essere scelti secondo criteri di trasparenza;
- è necessario che la Società adotti un regolamento per la scelta dei consulenti in tutti i casi in cui
- inserimento nel contratto con le Società esterne che eventualmente supportano l'azienda nelle attività di richiesta di finanziamenti/contributi della clausola di rispetto delle norme comportamentali di cui al Codice Etico adottato dalla Società e dei principi di controllo contenuti nel presente Modello. I contratti devono altresì prevedere che comportamenti violativi dell'obbligo così assunto consentano la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni da parte della Società (clausola risolutiva espressa, penale, ecc.);
- attività di reporting periodico all'organo aziendale competente volto ad illustrare le risultanze del monitoraggio compiuto sull'effettiva destinazione dei fondi ottenuti e sul persistere delle condizioni in base alle quali è stato concesso il finanziamento.

Area a rischio n. 7: Gestione del contratto di servizio

Monitoraggio e controllo

Nell'attività di monitoraggio e controllo del contratto di servizio è necessario che la Società osservi i seguenti principi di controllo:

- adozione di una procedura che stabilisca modalità e tempi di controllo nell'ambito della rilevazione dei dati relativi all'esecuzione e gestione del contratto;
- controllo di completezza ed accuratezza dei dati relativi alla gestione ed esecuzione del contratto;
- evidenza dei controlli espletati;
- pianificazione di un calendario delle scadenze eventualmente previste nell'espletamento del contratto di servizio.

Rendicontazione

- dichiarazione di veridicità, completezza ed accuratezza dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate.

Area a rischio n. 8: Gestione dei contratti

Gestione del rapporto contrattuale

È necessario che la Società osservi i seguenti principi di controllo:

- previsione di clausole specifiche relative all'osservanza dei principi di comportamento di controllo previsti nel presente Modello. Deve essere sempre prevista la clausola per cui i comportamenti

violativi dell'obbligo così assunto consentano la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni da parte della Società (clausola risolutiva espressa, penale, ecc.);

- tutta la documentazione relativa al contratto stipulato deve essere archiviata e conservata al fine di garantirne la consultazione in ogni momento.

Monitoraggio

È necessario che in tale ambito la Società ottemperi ai seguenti controlli:

- pianificazione di un calendario delle scadenze eventualmente previste nell'espletamento del contratto stipulato;
- pianificazione di un calendario generale avente ad oggetto le scadenze di tutti i rapporti contrattuali in essere volto ad evitare il rischio di proroghe/rinnovi non consentiti;
- evidenza del controllo periodico sulle penali previste nel contratto ai fini di verificare e garantire la loro operatività;
- attività di reporting periodico all'organo competente volto ad evidenziare il rispetto delle condizioni contrattuali e degli adempimenti ivi previsti.

Fase transattiva

Nell'eventuale fase transattiva instauratasi fra la Società ed il contraente è necessario che la Società osservi le seguenti modalità operative, al fine di garantire l'assoluta trasparenza dell'attività svolta e l'assoluta rispondenza dell'operazione agli obiettivi aziendali:

- calendarizzazione di un'agenda degli incontri con il contraente;
- redazione di verbali d'incontri con il contraente in modo tale da dare evidenza dei soggetti partecipanti, del luogo, dell'ora d'inizio della riunione, degli argomenti trattati e delle decisioni adottate nell'ottica delle reciproche concessioni oggetto della transazione;
- formalizzazione ed evidenza dei limiti di economici assegnati al delegato per la formulazione di proposte/accettazioni ai fini della conclusione del processo transattivo;
- reporting all'organo aziendale competente secondo i livelli autorizzativi sull'esito della transazione e contestuale trasmissione di copia dell'atto di transazione, laddove concluso, o relazione con esplicitazione dei motivi alla base del mancato accordo.

Area

Area a rischio n. 9: Sponsorizzazione ed omaggistica

Scelta dei contraenti

In tale ambito è necessario che la Società adotti ed applichi un regolamento interno con cui sia disciplinato il processo sensibile in parola.

Tale regolamento dovrà tener conto dei seguenti principi:

- le richieste di sponsorizzazioni devono essere valutate dall'unità organizzativa competente, viste dal responsabile della stessa ed approvate definitivamente dagli Amministratori;
- il rapporto deve essere sempre formalizzato mediante un contratto scritto contemplante una clausola di rispetto dei principi di comportamento previsti nel Codice Etico e dei principi di controllo di cui al presente Modello. I contratti devono altresì prevedere che comportamenti violativi dell'obbligo così assunto consentano la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni da parte della Società (clausola risolutiva espressa, penale, ecc.).

Tipologia di omaggistica

In tale ambito è necessario che si osservi il rispetto dei seguenti principi:

- approvazione dell'iniziativa, nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni, da parte di un comitato ad hoc che abbia il precipuo compito di valutare le iniziative di omaggistica (tale comitato, ad esempio, può essere costituito dagli Amministratori e dal Responsabile dell'unità organizzativa eventualmente coinvolta);
- definizione ed evidenza formale dei limiti che le singole elargizioni devono rispettare per quanto riguarda l'oggetto, l'importo e la natura dell'ente che può essere destinatario della stessa;
- verifica dell'utilizzo e della destinazione del contributo eventualmente erogato a titolo di elargizione tramite lettera di feed-back da parte dell'ente beneficiario necessaria per la registrazione a sistema della consuntivazione dell'elargizione.

Verifica della sponsorizzazione

- deve essere garantita la segregazione delle funzioni/attività in modo tale che sia diverso il soggetto che richiede le spese per la sponsorizzazione e quello che le autorizza.

Rendicontazione

- report periodico all'organo aziendale competente delle elargizioni approvate e conferite e delle sponsorizzazioni accordate.

Area a rischio n. 10: Controllo di gestione

Formazione e gestione del budget

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno del presente processo operativo sono tenuti al rispetto dei seguenti principi di controllo:

- la definizione del budget di ogni singola direzione deve essere predisposta in conformità alle attività svolte ad agli obiettivi di lungo termine prefissati;
- predisposizione di un piano di lungo termine nel quale sono rassegnati gli obiettivi per tutte le direzioni aziendali;
- concorrenza di più soggetti responsabili alla definizione delle risorse disponibili e degli ambiti di spesa, al fine di garantire la costante presenza di controlli e verifiche incrociate su un medesimo processo/attività e volta, tra l'altro, a garantire un'adeguata segregazione di funzioni;
- verifica periodica degli scostamenti fra risultati effettivi e quelli fissati nel budget;
- analisi delle cause degli scostamenti e necessità di autorizzazione delle differenze da parte dell'adeguato livello gerarchico;

In ogni caso, è necessario che la Società provveda all'introduzione a sistema di un blocco automatico per le operazioni extra-budget, con avviso al richiedente e eventuale sblocco solo a seguito di formale autorizzazione.

Gli extra-budget possono essere concessi solo dopo aver verificato l'effettiva e concreta necessità, dopo un'analisi della documentazione prodotta a corredo della richiesta e previa formale autorizzazione del rispettivo livello gerarchico.

Gestione dei flussi informativi fra le unità organizzative competenti al fine di fornire l'esatta rappresentazione fra budget assegnato ed autorizzato dall'unità organizzativa competente

- reporting periodico al vertice aziendale dei dati rilevati a seguito dei controlli e delle verifiche, compiute dalle unità organizzative competenti, sugli scostamenti fra risultati effettivi e quelli prefissati nel budget. Ciò sia in caso di scostamenti che in caso di conformità fra dati effettivi e fissati, con descrizione delle eventuali azioni correttive da intraprendere;
- in caso di rilevati scostamenti il responsabile dell'unità organizzativa coinvolta dovrà motivare il rilevato scostamento fra budget assegnato ed autorizzato. A seguito del report sottoposto ed attestante lo scostamento dovranno realizzarsi apposite riunioni fra il vertice aziendale ed i dirigenti delle unità organizzative coinvolte, al fine di individuare le eventuali azioni correttive che dovranno essere intraprese;
- qualora si debba procedere alla concessione di una risorsa extra-budget, il responsabile della direzione richiedente deve inoltrare all'organo competente secondo i vigenti livelli autorizzativi apposita richiesta, motivando le ragioni a corredo della richiesta e allegando la documentazione eventualmente necessaria al fine di comprovare l'effettiva necessità sottesa alla concessione della risorsa extra.

Area a rischio n. 11: Corporate governance

Monitoraggio del sistema di deleghe e procure

Nell'ambito del detto processo sensibile si rinvia a quanto già previsto in tema nell'ambito della Parte Generale del presente Modello.

In ogni caso, preliminarmente, è necessario che la Società individui formalmente un'unità organizzativa che detenga l'archivio e la raccolta delle deleghe e procure rilasciate al fine di garantire l'attuazione del principio della centralizzazione delle deleghe e procure.

In ogni caso, è necessario che:

- la funzione competente verifichi periodicamente il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza del soggetto esaminato;
- sia assicurata evidenza delle verifiche e dei controlli compiuti;
- sia garantita un'attività di reporting periodico agli Amministratori delle verifiche compiute e dei risultati rilevati, al fine di consentire all'organo amministrativo di individuare le azioni correttive che dovranno essere eventualmente intraprese.

Dichiarazione di responsabilità ed assenza di conflitti d'interesse

In tale ambito è necessario che la Società:

- preveda l'obbligo della dichiarazione annuale di responsabilità da parte di tutti coloro che siano delegati ad intrattenere rapporti con la P.A. per conto della Società;
- la innanzi detta dichiarazione di responsabilità deve essere rilasciata anche da consulenti, collaboratori, fornitori e terzi partners in generale mediante previsione di apposita clausola nei relativi contratti.

Segregazione di funzioni e competenze/livelli autorizzativi

È necessaria l'osservanza dei seguenti principi di controllo:

- adozioni di job description al fine di regolamentare all'interno degli ambiti organizzativi le attività che devono essere svolte dal personale e le modalità di svolgimento delle stesse;
- formalizzazione dei livelli autorizzativi per l'espletamento delle incombenze operative;
- formalizzazione della corrispondenza tra l'ambito di attività da svolgere nelle strutture aziendali, le risorse occorrenti e l'indicazione dei parametri di riferimento;
- previsione di un meccanismo di aggiornamento degli innanzi citati aspetti in considerazione dell'eventuale implementazione delle attività aziendali.

Area a rischio n. 12: Gestione risorse umane

Selezione ed assunzione del personale

Nel processo di selezione ed assunzione del personale la Società deve osservare le prescrizioni contenute nella procedura aziendale che disciplina anche la parte relativa alle assunzioni.

In ogni caso, la Società è tenuta al rispetto dei seguenti principi di controllo:

- deve essere assicurata la tracciabilità delle fonti di reperimento delle domande di assunzione;
- deve essere garantita la validazione di ogni processo di selezione di nuovi soggetti da parte della funzione per la quale viene effettuata la selezione;
- deve essere assicurata la tracciabilità della documentazione raccolta alla base di ciascun processo di selezione;
- deve essere assicurata la formalizzazione dei requisiti richiesti per la posizione da reclutare, nonché delle valutazioni dei diversi candidati nelle varie fasi del processo di selezione;
- ogni candidato selezionato dovrà sottoscrivere una dichiarazione al fine di rendere edotta la Società circa l'esistenza di vincoli di parentela o affinità o altre correlazioni con l'ente o gli enti affidanti;
- all'atto dell'assunzione il contratto stipulato dovrà contenere una clausola di rispetto dei principi di comportamento previsti nel Codice Etico e dei principi di controllo di cui al presente Modello;
- all'atto della stipula del contratto dovrà essere consegnata al neo-assunto una copia del Codice Etico e del presente Modello.

Amministrazione del personale

In tale ambito è necessario che la Società osservi i seguenti principi di controllo:

- segregazione delle funzioni fra chi aggiorna le anagrafiche dipendenti, chi provvede al calcolo dei cedolini, chi gestisce il loro pagamento;
- approntare meccanismi di controllo, di cui è necessario garantire un'evidenza formale, atti a garantire la coerenza fra le ore retribuite e le ore di lavoro effettuate, al fine di evitare il pagamento di salari/stipendi non dovuti o dovuti solo parzialmente;
- definizione dei criteri d'assegnazione di benefit aziendali;
- riconciliazioni periodiche tra i dati del personale e la contabilità generale effettuate dall'unità organizzativa competente.

Area a rischio n. 13: Gestione della Tesoreria

Pagamenti

I soggetti aziendali che si trovano coinvolti nel presente processo sensibile sono tenuti al rispetto dei seguenti principi di controllo:

- è necessario che sia garantita una segregazione delle funzioni. A tal fine chi decide i pagamenti deve essere soggetto formalmente diverso da chi li dispone e da chi li esegue e registra;
- mensilmente deve essere effettuata ed adeguatamente verificata la riconciliazione dei conti bancari;

- è necessario prevedere appositi blocchi al sistema di gestione della fatturazione tali da consentire il solo pagamento delle fatture in scadenza ed autorizzate al pagamento tramite banca.

Incassi

- gli incassi devono essere abbinati automaticamente con i crediti. Le partite non corrispondenti devono essere indagate e riconciliate.

Rimborso spese ai soggetti aziendali

- il rimborso delle spese sostenute avviene previa presentazione di una formale autorizzazione da parte del responsabile dell'area aziendale di appartenenza e previa presentazione dei documenti giustificativi degli esborsi sostenuti.

Movimentazioni di cassa in genere

- tutte le movimentazioni di cassa devono essere effettuate attraverso l'utilizzo di apposita modulistica;

- tutte le disposizioni di pagamento e le distinte di versamento devono essere opportunamente autorizzate e firmate sulla base di quanto espressamente previsto dai poteri di firma;

- tutta la documentazione attestante le movimentazioni di cassa deve essere adeguatamente archiviata e conservata presso l'unità organizzativa competente;

- periodicamente l'addetto alla cassa compila i dati relativi alle movimentazioni di cassa effettuate nel periodo in controllo e trasmette i dati raccolti ed i giustificativi delle movimentazioni all'unità organizzativa competente (ad esempio, Direzione Economico finanziaria) che deve verificare la corrispondenza fra i dati trasmessi e la documentazione fornita a supporto. Di tale controllo è necessario che sia assicurata evidenza formale.

Recupero degli insoluti

- segregazione di funzioni e responsabilità fra chi è incaricato del monitoraggio dei crediti scaduti e del relativo recupero, chi si occupa della contabilità clienti e chi si occupa dell'attività di gestione e registrazione degli incassi;

- chiara identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare la Società nei rapporti con la P.A. nelle attività di contatto legate al recupero dei crediti;

- formalizzazione dei contatti con la P.A. ed in particolare di quelli che sfociano in eventuali piani di rientro di posizioni debitorie;

- autorizzazione formale da parte del responsabile del processo per le operazioni di cancellazione del credito e di emissione di note credito nei confronti della P.A. ed archiviazione della documentazione a supporto.

Area rischio n. 14: Gestione infrastruttura informatica

Inserimento dei dati da trasmettere alla P.A.

In tale processo sensibile la Società a rinvia a quanto espressamente previsto nel sistema di gestione relativo alla protezione dei dati personali. In ogni caso, è opportuno che siano osservati i seguenti principi:

- l'accesso agli applicativi è soggetto ad autenticazione mediante l'uso di password e user id. La password è soggetta a scadenza e criteri di robustezza composta almeno 8 caratteri alfanumerici;
- tutti i pc degli utenti devono essere dotati di un logoff automatico in caso di prolungata inattività;
- ogni unità organizzativa predispone un elenco di soggetti aziendali appositamente autorizzati a provvedere all'attività di trasmissione dei dati alla P.A. attraverso l'utilizzo di sistemi informatici;
- provvedere alla disattivazione immediata delle utenze cessate;
- conservazione log Ads per almeno 6 mesi;
- archiviazione dei report innanzi citati tale da consentirne un'immediata consultazione.

Accesso ai registri informatici della P.A.

- deve essere predisposto un elenco di soggetti aziendali appositamente autorizzati ad accedere ai registri informatici della P.A.;
- le chiavi di autenticazione eventualmente necessarie per accedere ai detti registri devono essere rese note soltanto ai soggetti autorizzati ad accedere a tali registri informatici;
- obbligo di una dichiarazione periodica di responsabilità da parte di tutti coloro che sono autorizzati all'accesso ai registri informatici;
- evidenza delle operazioni compiute a seguito di ogni singolo accesso attraverso un report che dovrà essere compilato dal singolo utente che ha provveduto all'accesso, in cui è descritto il motivo del medesimo, le operazioni compiute, la data. Tale report deve essere sottoscritto dal singolo utente e vistato dal responsabile dell'unità organizzativa competente;
- archiviazione dei report innanzi citati tale da consentirne un'immediata consultazione.

• Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Pur dovendosi intendere qui richiamata in generale, i compiti assegnati all'OdV nella Parte Generale, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, l'OdV deve tra l'altro:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni eventualmente ricevute;

- verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo eventualmente modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi sub-responsabili;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

In ogni caso, l'OdV deve comunicare agli Amministratori i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati contro la P.A

Parte speciale "B" Reati Societari

La presente Parte Speciale "B" si applica alle tipologie di reati societari. In particolare, dopo avere elencato le fattispecie incriminatrici astrattamente configurabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati presupposto previsti dal "catalogo" del Decreto. Kabat Srl ha adottato un sistema di Amministrazione e Controllo di tipo tradizione, in cui l'organo amministrativo è composto da due amministratori con poteri congiunti.

Per quanto attiene ai delitti di falso in bilancio, pietra d'angolo del diritto penale societario, è opportuno precisare quanto segue. Il bilancio e la nota integrativa che lo correda sono documenti che solo in apparenza scaturiscono automaticamente dalla contabilità generale. In realtà molteplici sono le voci che necessitano di stime, le quali comportano, inevitabilmente, margini di soggettività non eliminabili anche con l'utilizzo di tecniche specialistiche.

La funzione amministrativa non è l'unica protagonista dell'elaborazione del bilancio. Infatti, è vero che questa funzione è la detentrici dei saldi contabili di fine anno, ma tali saldi costituiscono soltanto il punto di partenza del processo - nel quale intervengono manager e funzionari di altre funzioni - che si conclude con l'inserimento in bilancio del valore definitivo di numerose "poste" (crediti, rimanenze, partecipazioni, fondi rischi ed oneri, ecc.). È altrettanto vero che questa funzione è la detentrici delle norme tecniche in materia di formazione e valutazioni di bilancio (i c.d. "principi contabili"); ma la loro conoscenza non impedisce un'errata indicazione di importi nel bilancio o un'errata esposizione di fatti nella nota integrativa, se le informazioni sottostanti che debbono pervenire dalle altre funzioni aziendali sono errate, per colpa o dolo.

Un'ulteriore riflessione va fatta con riguardo al livello al quale possono commettersi i reati in esame. È evidente che questi reati saranno commessi il più delle volte da chi formalmente è responsabile di questi documenti e, cioè, gli Amministratori che, ai sensi dell'art. 2423 c.c., redigono il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Va sottolineato che è possibile che tali reati siano posti in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali. Ancora, è altresì possibile che reati di questo genere siano commessi da "sottoposti" dei responsabili di funzione, dotati di un certo potere discrezionale ancorché circoscritto. Per quanto attiene all'elemento psicologico del reato questo è rappresentato dal dolo specifico del conseguimento di un ingiusto profitto che deve orientare la condotta del soggetto attivo.

Definizioni

- **Bilancio di esercizio:** è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
- **Scritture contabili:** rappresentazioni dei movimenti economici e/o finanziari di un'azienda che ne evidenziano l'andamento della gestione
- **Capitale Sociale:** è costituito dall'ammontare complessivo di tutti i versamenti e i conferimenti dei soci ed è indicato nell'atto costitutivo della società stessa.

Reati applicabili alla Società

Dall'analisi delle attività aziendali, La società ha delineato i seguenti reati che possono essere astrattamente configurabili:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- **Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)**

Il reato di cui all'art. 2625, comma 2 del codice civile, si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, procurando un danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. In altri termini, la suddetta fattispecie di reato punisce una riduzione del capitale, con conseguente mancata ufficializzazione della riduzione del capitale reale tramite l'abbassamento del capitale nominale, il cui valore, pertanto, risulta superiore a quello del capitale reale. La condotta incriminata deve essere tenuta nei confronti dei soci e per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo di conferimento ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale reato si concretizza qualora siano ripartiti utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero siano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.)**

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, al di fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

• **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

• **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti versino o aumentino fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote ovvero mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero ancora del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

• **Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

• Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, si espongano in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Kabat Srl è soggetta a vigilanza di Autorità amministrative indipendenti quali l’Anac o il Garante per la protezione dei dati personali.

Mappatura ed analisi delle attività sensibili

- A. predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- B. comunicazione, svolgimento e verbalizzazione dell’Assemblea;
- C. tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali;
- D. operazioni societarie straordinarie che hanno un riflesso sul capitale sociale;
- E. . determinazioni in materia di destinazioni degli utili e delle riserve;
- F. rapporti con Autorità di Vigilanza.

In relazione ai reati societari previsti dal Decreto ritenuti applicabili alla Kabat Srl, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

Individuazione delle aree a rischio reato

In occasione dell’attività di analisi della *corporate governance* e della struttura organizzativa della Società, sono state individuate delle aree considerate “a rischio reato” rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati societari.

A fini meramente indicativi di ipotesi nelle quali potrebbero ravvisarsi responsabilità della Società in tema di reati societari, si potrebbero individuare, sulla scorta delle esperienze messe a disposizione dalle aziende del settore, le seguenti aree:

- Cod. **AREA A RISCHIO REATO**
- 1 Gestione attività amministrativa
- 2 Corporate Governance
- 3 Rapporti con la P.A.

Nell'ambito delle aree a rischio reato sono state individuate, attraverso la somministrazione di *check list* nei confronti dei responsabili delle dette aree, le attività "sensibili" ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati societari.

Anche in questo caso ed a fini meramente indicativi si potrebbero individuare, sulla scorta delle esperienze messe a disposizione dalle aziende del settore, le seguenti attività sensibili.

Rif.	AREA A RISCHIO REATO	ATTIVITÀ SENSIBILE	REATI C.P.
1	Gestione attività amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione della contabilità generale: immissione dei dati a sistema e compimento di verifiche sui dati contabili immessi; • Predisposizione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato; • Rappresentazione della situazione patrimoniale della Società in occasione di eventuali operazioni straordinarie (fusione, scissione, ecc.); • Gestione del capitale sociale: formazione o aumento del capitale, riduzione, conferimento dei soci; • Ripartizione degli utili e delle riserve sociali; • Operazioni straordinarie. 	<p>art. 2621 – 2622 c.c.</p> <p>art. 2626 c.c.</p> <p>art. 2627 c.c. art. 2629 c.c. art. 2632 c.c. art. 2637 c.c.</p>

2	Corporate Governance	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporti con la Società di revisione (invio dati, documenti, informazioni utilizzate ai fini delle relazioni e/o delle comunicazioni della Società di revisione); • Gestione dei rapporti con i soci, il Collegio Sindacale e la Società di revisione relativamente a verifiche sulla gestione amministrativa e contabile della Società; • Gestione delle attività connesse al funzionamento dell'assemblea dei soci. 	art. 2624 c.c. art. 2625 c.c. art. 2636 c.c.
3	Rapporti con la P.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei rapporti con la P.A.; • Gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza. 	art. 2638 c.c.

- **Esemplificazione delle possibili modalità di commissione dei reati**

Nel presente paragrafo la Società ha individuato, in via esemplificativa e non esaustiva, per ciascuna area a rischio reato, ed in relazione alle attività sensibili in esse individuate, le possibili modalità di commissione dei reati.

Area a rischio n. 1: Gestione attività amministrativa

Gestione della contabilità

Il reato di falsità nelle comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e il reato di false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.) possono essere integrati nell'attività di gestione della contabilità attraverso la modifica o l'alterazione dei dati contabili presenti sul sistema informatico, ovvero attraverso l'inserimento di valori difformi da quelli reali, al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione economica, patrimoniale, finanziaria.

Predisposizione del bilancio

Nell'ambito, invece, dell'attività di predisposizione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, i succitati reati possono essere integrati attraverso la determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale, finanziaria della Società (ad esempio: sopravvalutazione o sottovalutazione di crediti).

Sempre nell'ambito dell'attività di predisposizione del bilancio, i reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., possono realizzarsi mediante l'esposizione in bilancio di altre poste (non valutative) inesistenti o dal valore difforme da quello reale, ovvero attraverso l'occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della Società.

Rappresentazione della situazione patrimoniale della Società

I medesimi reati, altresì, possono configurarsi qualora - nella rappresentazione della situazione economica, patrimoniale, finanziaria della Società resa nell'occasione di un progetto di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.) - siano rappresentati valori difformi da quelli reali ovvero omessi fatti rilevanti in modo tale da fornire una falsa rappresentazione delle condizioni economico-patrimoniali della Società.

E segnatamente: 1) di utili di esercizio in luogo di perdita; 2) di miglioramenti nel rapporto di indebitamento; 3) di miglioramenti degli indici che attestano la capacità della società di autofinanziarsi mediante la gestione tipica corrente; 4) del miglioramento del capitale circolante netto, costantemente negativo; 5) contratti attivi di affitto non eseguiti; 6) esposizione nei bilanci al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, fatti materiali non corrispondenti al vero, indicando costi per un imponibile per il pagamento di fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti; indicazione di crediti deteriorati inferiori a quelli reali.

Gestione del capitale sociale

Nell'ambito dell'attività di gestione del capitale sociale e, segnatamente, in ordine alle ipotesi di formazione o aumento del capitale può realizzarsi la fattispecie di cui all'art. 2632 (formazione fittizia del capitale sociale) laddove la Società addivenga alla formazione (o aumento), in modo fittizio, del capitale sociale mediante ad esempio:

- attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al valore nominale;
- sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura.

Sempre con riferimento alla gestione del capitale sociale e, segnatamente, in ordine ai conferimenti effettuati dai soci può concretizzarsi la fattispecie di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) allorquando la Società provveda, anche simulatamente, alla restituzione dei conferimenti effettuati dai soci ovvero alla liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti medesimi. La riduzione del capitale che sia operata dalla Società, qualora sia idonea a cagionare un danno nei confronti dei creditori e siano state violate le disposizioni di legge a tutela dei creditori, può invece realizzare il reato di operazione in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).

Ripartizione degli utili e/o riserve

In ordine all'attività di ripartizione degli utili e delle riserve, il reato di cui all'art. 2627 c.c. (illegale ripartizione degli utili o delle riserve) può essere commesso mediante la ripartizione di utili (o di acconti) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva. Con riferimento alle riserve, invece, il succitato reato può integrarsi allorquando siano ripartite riserve che non possono essere distribuite per legge.

Operazioni straordinarie

Allorquando la realizzazione di operazioni societarie di tal fatta sia volta a determinare un pregiudizio ai creditori della Società, in violazione delle disposizioni di legge poste a tutela degli stessi, può configurarsi il reato di cui all'art. 2629 c.c. (operazioni in pregiudizio dei creditori).

Area a rischio n. 2: Corporate Governance

Qualora soggetti aziendali pongano in essere qualsiasi condotta idonea ad ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo riconosciute ai soci o agli altri organi sociali ovvero le attività di revisione attribuite alla Società di revisione, può concretizzarsi il reato d'impedito controllo (art. 2625 c.c.).

Va osservato che - in astratto - qualsiasi condotta è idonea a realizzare l'illecito innanzi citato; pur tuttavia, assume particolare rilevanza:

- l'occultamento dei documenti (ad esempio: libri sociali).

Il compimento di atti simulati o fraudolenti idonei a determinare la maggioranza in assemblea (agendo in modo tale, ad esempio, da far intervenire in assemblea soggetti non legittimati) può configurare il reato di illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).

Area a rischio n. 3: Rapporti con la P.A.

Il rischio è correlato all'esistenza di contatti continui fra i dipendenti della Società ed i soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio e la condotta illecita si può concretizzare con l'attuazione di comportamenti (*quali, ad esempio, offrire o promettere denaro o altra utilità al fine di far compiere atti d'ufficio o contrari ai doveri d'ufficio*) volti ad orientare l'attività della P.A. al fine di ottenere o facilitare o rimuovere ostacoli per l'ottenimento di vantaggi per la Società. In tal caso le fattispecie di reato configurabili sono quelle di corruzione (artt. 318, 319, 320 c.p.) ed istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Il reato di corruzione o istigazione alla corruzione potrebbe ravvisarsi pure nelle condotte volte ad influire illecitamente sull'Ente Pubblico al momento del rilascio di provvedimenti amministrativi (autorizzazioni, licenze, concessioni) e delle successive verifiche circa l'osservanza dei vari adempimenti e la permanenza dei requisiti richiesti.

Nella trasmissione di informazioni alle autorità e agli organismi di vigilanza, potrebbe consumarsi il delitto di truffa (art. 640 c.p.) allorché siano forniti dati difformi rispetto a quelli reali, allo scopo di eludere l'applicazione di eventuali sanzioni da parte delle Autorità preposte alla vigilanza.

I reati di corruzione o istigazione alla corruzione potrebbero essere commessi anche al fine di influire illecitamente sull'Ente pubblico in sede di verifiche ispettive da parte di un ente pubblico (GdF o altro ente).

Nella presente area a rischio sono in astratto configurabili, con riferimento al reato di corruzione, soltanto condotte c.d. "attive" (l'amministratore o il dipendente corrompe il p.u. o l'i.p.s. al fine di ottenere un vantaggio per l'ente).

Allorché la Società pone in essere attività volte ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte, può configurarsi il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle A.P.V. (art. 2638 c.c.).

Le potenziali modalità di commissione possono essere:

- la comunicazione alle A.P.V. di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle A.P.V.

La condotta penalmente rilevante può essere integrata nell'ambito di:

- predisposizione ed invio di dati e/o comunicazioni, ovvero del compimento di adempimenti, previsti o prescritti dalla normativa vigente;
- attività connesse alla richiesta di autorizzazioni, concessioni, licenze, ecc.;
- visite ispettive e dei controlli effettuati dalle A.P.V.

E. Regole di comportamento e di attuazione

È fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello:

- 1) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- 2) indicare elementi attivi superiori a quelli effettivi;
- 3) indicare elementi passivi fittizi;
- 4) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- 5) porre in essere condotte lesive dell'integrità del capitale sociale ed in danno dei creditori;
- 6) ostacolare l'attività di Vigilanza dell'Autorità Amministrative indipendenti.

Principi generali di comportamento

Fermo restando il rispetto dei principi di comportamento specifici nell'espletamento delle attività sensibili, occorre che sia garantito il rispetto dei principi generali di comportamento di seguito indicati ove concretamente applicabili al processo/operazione sensibile:

- astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale;
- garantire il rispetto delle regole comportamentali previste dal Codice Etico, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia adeguatamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati ed informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza, onde consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato ed informato giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie di terzi e creditori;
- astenersi dal compiere qualsiasi operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla Società prevista dalla legge, nonché la libera formazione della volontà assembleare;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false e/o non corrette e/o fuorvianti, idonee a provocare l'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità, ivi incluse quelle di vigilanza;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Pubblica Vigilanza, non ostacolando l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- tenere un comportamento corretto con gli organi di stampa ed informazione;
- improntare i rapporti con le altre Società del Gruppo (ove esistenti) alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto di leggi e regolamenti vigenti.

È altresì fatto espresso divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o di liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale formalmente deliberate;
- effettuare sopravvalutazioni di beni conferiti al capitale sociale in modo da comprometterne la reale consistenza, sia in sede di costituzione di società, che di aumento del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

- acquistare o sottoscrivere azioni della Società, o di società controllate, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, con fine di lesione dell'integrità del capitale sociale;
- effettuare operazioni di straordinaria amministrazione (ad esempio: riduzioni del capitale sociale, fusioni, scissioni, trasformazioni), in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori allo scopo di arrecare a questi un danno economico;
- distrarre i beni sociali, in caso di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei debiti sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli o di prestazione di congrua garanzia;
- concedere, erogare o rinunciare a finanziamenti a favore delle società controllate o partecipate, ove presenti, che possano comprometterne la reale consistenza arrecando un pregiudizio economico ai creditori sociali di esse.

In ogni caso, devono pure essere rispettati i seguenti principi generali di controllo:

- TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI

Ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante è documentato, coerente e congruo così che in ogni momento è possibile identificare la responsabilità di chi ha operato.

- SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI

All'interno di un processo aziendale, funzioni separate devono decidere un'operazione, l'autorizzano, eseguono operativamente, registrano e controllano.

- EVIDENZA FORMALE DEI CONTROLLI

I controlli effettuati all'interno di un processo o procedura devono essere adeguatamente formalizzati e documentati, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare.

- IDENTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL'OPERAZIONE/PROCESSO

La responsabilità di un'operazione/processo aziendale deve essere chiaramente e formalmente definita e diffusa all'interno dell'organizzazione.

- FORMALIZZAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI RILEVANTI

I controlli devono essere adeguatamente formalizzati riportando la data di compilazione del documento e la firma riconoscibile del compilatore. Gli stessi devono essere archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti, danni e smarrimenti.

Di seguito, una trattazione non esaustiva in relazione alle aree precedentemente individuate.

Area a rischio n. 1: Gestione attività amministrativa

Gestione della contabilità

La Società deve garantire ai soggetti aziendali coinvolti direttamente o indirettamente nel processo in parola una costante e periodica attività formativa/informativa avente ad oggetto le principali nozioni in materia di contabilità.

Di tale attività deve essere fornita adeguata evidenza.

Segnatamente, per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali un'adeguata documentazione dell'attività svolta in modo tale da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Formazione del bilancio

La Società deve garantire:

- il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili di cui agli artt. 2423, 2423-*bis*, 2423-*ter* c.c.;
- il rispetto del principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti nella normativa vigente (artt. 2424 e ss. c.c.);
- l'espletamento di un'attività di formazione/informazione, rivolta ai responsabili di funzione, avente ad oggetto le principali nozioni di bilancio. Di tale attività di formazione deve essere garantita adeguata evidenza.

È altresì necessario che:

- si proceda ad un'elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire, delle altre funzioni aziendali cui tali dati e notizie devono essere eventualmente trasmessi, dei criteri per la loro elaborazione, delle tempistiche di consegna;
- la trasmissione dei dati avvenga per via informatica onde garantire la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che hanno operato;

- sia garantita la giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio e degli altri documenti contabili ad essi connessi e delle relative modalità Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa d'applicazione. Tali eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate all'OdV;
- sia garantita la preventiva approvazione, da parte degli organi aziendali competenti, delle operazioni societarie potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto, qualora siano caratterizzate da una discrezionalità di valutazione che possa comportare significativi impatti sotto il profilo patrimoniale o fiscale;
- sia garantita la tracciabilità delle operazioni che comportano il trasferimento e/o deferimento di posizione creditorie;
- i responsabili delle funzioni (o risorse da questi formalmente delegate) coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali sottoscrivano una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmesse.

Gestione del capitale sociale e ripartizione degli utili e delle riserve sociali

Per la prevenzione dei reati relativi alla gestione delle operazioni straordinarie, concernenti, fra le altre, conferimenti, ripartizione di utili e riserve, sottoscrizione e/o acquisto di azioni o quote sociali e operazioni sul capitale, è necessario che:

- sia garantita l'esplicita approvazione da parte dell'organo amministrativo di ogni attività prodromica per la costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché l'esplicita approvazione da parte dell'assemblea in merito all'effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili e riserve, a operazioni sul capitale sociale.

Operazioni straordinarie

È fatto espresso divieto di effettuare operazioni di straordinaria amministrazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, arrecando a questi un danno economico.

Nelle ipotesi di fusione e di scissione, i progetti di cui agli artt. 2501-ter (progetto di fusione) e 2506-bis c.c. (progetto di scissione), nonché la relazione di cui all'art. 2501-quinquies (Relazione all'organo amministrativo), redatti dall'organo amministrativo, devono essere comunicati tempestivamente o all'Organismo di Vigilanza.

Preventivamente all'approvazione dell'operazione di fusione e/o scissione, è opportuno che siano espletate apposite riunioni con l'OdV.

Area a Rischio n. 2: Corporate Governance

È necessario assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In particolare, è fatto espresso divieto di:

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

È necessario che la Società specifichi la previsione di questo divieto nel Codice Etico e che questo sia diffuso nell'intera organizzazione aziendale.

Area a Rischio n. 3: Rapporti con la P.A.

Gestione dei rapporti con la P.A.

In questo processo sensibile è necessario che la Società osservi gli specifici principi di controllo previsti nella Parte Speciale A - Reati contro la P.A., "Rapporti con la P.A."

Gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (ad esempio: Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Autorità garante per le comunicazioni, ecc.)

La predisposizione delle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza dovrà rispondere ai seguenti criteri:

- dovranno essere individuati i responsabili delle segnalazioni periodiche alle Autorità previste o prescritte da leggi e regolamenti;
- dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativa necessari ad assicurare la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle A.P.V.;
- in caso di accertamenti ispettivi dovrà essere fornita adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali coinvolte;
- alle ispezioni devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati;
- **l'OdV dovrà essere prontamente informato dalla funzione coinvolta dall'attività ispettiva dell'inizio dell'attività di verifica, nonché dell'esito della medesima.**

Dovranno altresì essere garantite:

- la tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni alle A.P.V. da effettuare nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di comunicazioni obbligatorie, garantendo anche la documentazione degli incontri con i rappresentanti o funzionari delle Autorità;

- verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/corporate governance, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli amministratori e dipendenti;
- l'invio, da parte delle funzioni competenti, di report periodici all'organo amministrativo, al fine di rendere edotto il vertice aziendale in merito allo stato dei rapporti con le A.P.V.

In ogni caso, tutte le comunicazioni trasmesse all'Autorità dovranno essere tenute a disposizione dell'OdV per consentire verifiche interne periodiche.

Di seguito, ed a mero titolo esemplificativo, è prevista una tabella riassuntiva degli ambiti e delle autorità potenzialmente coinvolte nell'ambito delle comunicazioni che dovranno essere effettuate dalla Società:

Ambito delle comunicazioni	P.A.	A.P.V.
Contratto	X	
Finanziamenti Pubblici	X	
Comunicazioni Previdenziali		X
Comunicazioni Fiscali		X
Comunicazioni assicurative		X
Comunicazioni Appalti	X	X
Comunicazioni su operazioni straordinarie		
Ambito delle comunicazioni	P.A.	A.P.V.
Comunicazione dei dati personali		X
Comunicazioni sociali		X

F. Controlli

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati societari Kabat Srl ha predisposto specifiche procedure intese come ulteriori presidi di controllo e di prevenzione dei reati previsti dal Decreto che riguardano in particolare:

1. Presidio contabile amministrativo adeguato alle dimensioni dell'azienda;
2. Gestione delle operazioni societarie straordinarie;
3. Conservazione regolare delle scritture contabili e dei libri sociali;
4. Flusso informativo tra Direzione economico-finanziaria e ODV.

Il sistema di controlli prevede il raggiungimento almeno dei seguenti criteri:

- Identificazione di chi emette e/o registra la fattura attiva e di chi registra la fattura passiva;
 - Tracciabilità ed autorizzazione preventiva per tutte le operazioni di emissione di note a credito e note a debito;
 - Tracciabilità e riconducibilità univoca delle fatture passive relative a spese eleggibili ai fini di agevolazioni (tale operazione è volta ad evitare che lo stesso costo venga rendicontato su più progetti);
 - Tracciabilità ed autorizzazione preventiva per ogni operazione di prima nota che sia priva di documenti giustificativi (comprehensive ma non limitate a “scritture di storno”, “scritture di rettifica e integrazione”), prevedendo la creazione di una scheda descrittiva che riporti la data dell’operazione ed il motivo della stessa. Tale scheda deve riportare le firme di chi ha autorizzato la scrittura e di chi l’ha materialmente eseguita;
 - Segregazione di funzioni rispetto all’attività di calcolo, pagamento e contabilizzazione delle imposte.
-
- • Flussi informativi verso l’organismo di vigilanza

Ogni scostamento, anche lieve, dalle procedure operative rilevato dai destinatari del presente Modello dovrà essere immediatamente riferito per iscritto all’OdV, tramite l’apposita casella di posta elettronica: odv@kabat.it

La Società, in ogni caso, ritiene necessario che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio.

A tal fine, in relazione alle attività sensibili individuate all’interno delle aree a rischio reato, sono individuati e nominati da parte del vertice aziendale uno o più Responsabili Interni per ciascuna area, cui sarà richiesto di gestire il flusso informativo verso l’OdV in merito allo svolgimento delle attività aziendali “sensibili”, attraverso la compilazione di una Scheda di Evidenza per ciascun processo sensibile.

Le Schede di Evidenza sono costituite da rapporti deputati a supportare le diverse funzioni nella formalizzazione delle attività aziendali e da essi deve risultare fra gli altri:

- il nome del Responsabile del procedimento;
- il nome di eventuali soggetti da questi sub-delegati;
- l’indicazione di elementi e circostanze attinenti all’operazione sensibile;
- l’indicazione dei motivi posti a fondamento delle scelte adottate;

- l’elencazione dei principi di controllo osservati nell’espletamento del processo sensibile;

- l'impegno da parte del Responsabile del procedimento al rispetto delle norme di cui al Decreto.
Tali rapporti devono essere trasmessi all'OdV e consentono a quest'ultimo il miglioramento della propria attività di monitoraggio del Modello.

- **• Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

Pur dovendosi intendere qui richiamata, in generale, i compiti assegnati all'OdV, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, l'OdV deve tra l'altro:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati societari previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- monitorare l'efficacia delle procedure interne e delle regole di *corporate governance* per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari;
- indicare all'organo amministrativo le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già adottati dalla Società, con l'evidenza di opportuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi sub-responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV, infine, deve comunicare periodicamente i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari all'organo amministrativo.

La presente Parte Speciale “C” si applica alle tipologie di reati informatici. In particolare, dopo avere elencato le fattispecie incriminatrici astrattamente configurabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati presupposto previsti dal “catalogo” del Decreto.

Kabat Srl ha adottato un sistema di gestione *compliant* alla normativa in materia di protezione dei dati personali, che costituisce un efficace mezzo di mitigazione di commissione dei reati informatici. L’interesse e/o vantaggio nei confronti della Società nelle ipotesi dei reati informatici di cui alla Parte Speciale “C” è rappresentato dalla possibilità che tali condotte vengano poste in essere dai soggetti organici falsificando documenti rilevanti aziendali ovvero mediante accesso abusivo nei sistemi della pubblica autorità.

- **Documento informatico:** rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
 - **Dato personale:** informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica
 - **Malware:** programma, documento o messaggio di posta elettronica in grado di apportare danni a un sistema informatico.
 - **Sistema informativo:** infrastruttura tecnologica di una organizzazione aziendale
- C. Reati applicabili alla Società**

Dall’analisi delle attività aziendali, la società ha delineato i seguenti reati che possono essere astrattamente configurabili: Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa :

- **Falsità in documenti informatici (Art. 491 bis)**

Tale fattispecie incriminatrice prevede che se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Il Legislatore ha inteso estendere i reati di falsità anche ai documenti informatici.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto

è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

• **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)**

Tale articolo punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a cinquemila cento sessantaquattro euro.

• **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)**

Tale articolo punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

• **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)**

Tale articolo punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa

pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa:

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato

• **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)**

Tale articolo punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

• **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)**

Tale articolo punisce alvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

• **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

• **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)**

Tale articolo prevede che Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

• Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

Tale articolo punisce Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi.

Mappatura ed analisi delle attività sensibili

In relazione ai reati societari previsti dal Decreto ritenuti applicabili alla Kabat Srl, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- Accesso ai sistemi informatici aziendali;
- Gestione dei dispositivi informatici e dei software;
- Falsificazione di documenti informatici;
- Acquisizione, detenzione e gestione abusiva di credenziali di accesso (password) a sistemi aziendali.

Regole di comportamento e di attuazione

È fatto obbligo per i Destinatari del presente Modello trattare i dati personali nel pieno rispetto dei seguenti principi:

- principio di liceità, correttezza e trasparenza;
- principio di limitazione delle finalità;
- principio di minimizzazione dei dati;
- principio di esattezza;

- principio di limitazione della conservazione;
- principio di integrità e riservatezza.

Controlli

Devono essere rispettate tutte le misure di sicurezza aziendali, custodendo e controllando i dati oggetto di trattamento in modo da evitare i rischi, anche accidentali, di distruzione o perdita, di accesso di terzi non autorizzati.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati informatici Kabat Srl ha predisposto specifiche procedure intese come ulteriori presidi di controllo e di prevenzione dei reati previsti dal Decreto che riguardano in particolare:

- La gestione dei sistemi informativi aziendali;
- Policy aziendali concernente l'utilizzo di dispositivi elettronici;
- Controllo e monitoraggio della rete aziendale;
- Nomina e controllo Amministratore di Sistema, compreso un sistema di log management;
- Policy aziendale cessazione utenza.

6. Parte speciale “D” Reati Ambientali

La presente Parte Speciale “D” si applica alle tipologie di reati ambientali. In generale, la società Kabat Srl è diretta al miglioramento continuo ed alla sicurezza ambientale dei processi aziendali, tramite una puntuale analisi dell'efficienza dei processi produttivi, gestionali e della dedizione al lavoro delle risorse umane impiegate.

In particolare, dopo avere elencato le fattispecie incriminatrici astrattamente configurabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati presupposto previsti dal “catalogo” del Decreto.

Definizioni

- **Codice dell'ambiente:** D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152
- **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi

- **Discarica:** area adibita allo smaltimento dei rifiuti mediante deposito sul suolo o nel suolo, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno
- **Sistema di Gestione Ambientale (SGA):** il sistema che, ai sensi di una norma riconosciuta a livello internazionale (ISO 14001:2004) riguarda la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale

Reati applicabili alla Società

Dall'analisi delle attività aziendali, la società ha delineato i seguenti reati che possono essere astrattamente configurabili:

- **Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.)**

Tale fattispecie incriminatrice punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- **Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.)**

Tale fattispecie incriminatrice punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

- **Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.)**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

• Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (Art. 137 commi 2, 3, e 5 Cod. Amb.)

Tale fattispecie incriminatrice punisce chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 del D.lgs. 152/2006.

Il comma 5 del suddetto articolo punisce chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

- Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (Art. 137 comma 11 Cod. Amb.)

Tale fattispecie incriminatrice punisce chiunque, nel caso di scarico sul suolo, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 152/2006.

• Gestione non autorizzata di rifiuti (Art. 256 comma 1 lett. a. Cod. Amb)

Tale fattispecie incriminatrice punisce chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi.

Ai sensi dell'art. 193 comma 9 del D.Lgs. 152/2006, per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di rifiuti all'interno di un'area privata.

• Realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (Art. 256 comma 3 Cod. Amb.)

Tale fattispecie incriminatrice punisce chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinque mila duecento a euro cinquantaquattromila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

- Miscelazione di rifiuti pericolosi (Art. 256 comma 5 Cod. Amb.)

Tale fattispecie incriminatrice punisce chiunque effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

- Combustione illecita di rifiuti (Art. 256 bis Cod. Amb.)

Tale fattispecie incriminatrice punisce chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.

Mappatura ed analisi delle attività sensibili

In relazione ai reati ambientali previsti dal Decreto ritenuti applicabili alla Kabat Srl, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

1. ricezione prodotti via terra, a mezzo di autocisterne e stoccaggio in serbatoi;
2. movimentazione prodotti petroliferi;
3. attività, anche affidata in outsourcing, di raccolta e smaltimento di rifiuti;
4. attività di smaltimento di acque reflue degli impianti riferibili alla società;
5. gestione degli aspetti ambientali dei siti aziendali.

Regole di comportamento e di attuazione

È fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello:

1. Porre in essere condotte contrarie alle procedure adottate dalla società;
2. Porre in essere condotte contrarie alla normativa in materia ambientale;
3. Utilizzare gli strumenti e gli automezzi aziendali in violazioni delle prescrizioni aziendali;
4. Abbandonare rifiuti ed immetterli nelle acque e nel sottosuolo;
5. Falsificare le certificazioni e la documentazione da consegnare alla P.A.;
6. Miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi.

Controlli

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati ambientali la Kabat Srl ha predisposto specifiche procedure intese come ulteriori presidi di controllo e di prevenzione dei reati previsti dal Decreto che riguardano in particolare:

1. Adozione di un sistema di gestione ambientale;

2. Gestione della sostenibilità ambientale dei processi aziendali;
3. Formazione e Informazione dei dipendenti in materia di diritto ambientale;
4. Verifica periodica della documentazione in materia ambientale;
5. Individuazione di aree adibite a deposito temporaneo di rifiuti e diversificazione delle tipologie di rifiuti ammissibili in tali aree.

Parte speciale “E” Reati in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

La presente Parte Speciale “E” si applica alle tipologie di reati in materia di Salute e Sicurezza in materia dei luoghi di lavoro. In generale, Kabat Srl ha provveduto ad implementare un Sistema di Gestione diretta al miglioramento continuo ed alla sicurezza dei lavoratori, tramite una puntuale analisi dell’efficienza dei processi produttivi, gestionali e della dedizione al lavoro delle risorse umane impiegate.

L’art. 30 del D.lgs. 81/2008 ha introdotto specifici requisiti per i Modelli di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001 con riferimento all’esimente da responsabilità per i reati di omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare, l’art. 30 fa riferimento alla possibilità di ottenere il beneficio dell’esimente tramite un sistema aziendale per la gestione degli obblighi di legge relativi a:

- a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) attività di sorveglianza sanitaria;
- e) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

Si prevede, altresì, di dotarsi di idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione di tali attività nonché, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività

svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Ebbene, dopo avere elencato le fattispecie incriminatrici astrattamente configurabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati presupposto previsti dal “catalogo” del Decreto.

Definizioni

- **Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa
- **DVR:** Documento di valutazione dei rischi
- **Formazione:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi
- **Informazione:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro
- **Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari
- **MOG:** modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro
- **Medico Competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto
- **Pericolo:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

- **Preposto:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
- **Rischio:** probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione
- **RSPP:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
- **Salute:** stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità
- **Sorveglianza Sanitaria:** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa
- **Unità produttiva:** stabilimento dell'azienda destinata alla produzione di beni o servizi e dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale
- **Valutazione dei rischi:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

Reati applicabili alla Società

Dall'analisi delle attività aziendali, la società ha delineato i seguenti reati che possono essere astrattamente configurabili:

- Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)

Tale fattispecie incriminatrice punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

- Lesioni personali colpose (Art. 590, comma 3, c.p.)

Tale fattispecie incriminatrice punisce chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è

della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Mappatura ed analisi delle attività sensibili

In relazione ai reati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal Decreto ritenuti applicabili a Kabat Srl, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- 1) Gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008, in riferimento alle attività lavorative eseguite dal personale del Kabat Srl;
- 2) pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- 3) sistema di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- 4) individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- 5) rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- 6) gestione degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- 7) fornitura di servizi;
- 8) controllo e azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- 9) riesame della Direzione con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.

Regole di comportamento e di attuazione

I destinatari del presente Modello devono rispettare rigorosamente le regole enunciate nei documenti aziendali di seguito esposti:

1. CCNL;
2. Organigramma aziendale;
3. Procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
4. Istruzioni operative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

5. DVR.

Controlli

Al fine di mitigare il rischio di commissione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il Kabat Srl ha predisposto specifiche procedure intese come ulteriori presidi di controllo e di prevenzione dei reati previsti dal Decreto che riguardano in particolare:

1. Adozione di un sistema di gestione sulla sicurezza sul lavoro;
2. Gestione delle emergenze;
3. Gestione dei dispositivi di protezione individuali dei dipendenti;
4. Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per lo svolgimento dei compiti attribuiti a tale funzione dall'art. 33 del D.Lgs. 81/2008;
5. Nomina del medico competente;
6. Attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
7. Attività di formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.

<p>Parte speciale “F” Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p>
--

La presente Parte Speciale “F” si applica alle tipologie di reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

In particolare, dopo avere elencato le fattispecie incriminatrici astrattamente configurabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati presupposto previsti dal “catalogo” del Decreto.

Definizioni

- **Autorità giudiziaria:** il complesso degli organi che esercitano la giurisdizione ordinaria, comprendente sia gli organi giudicanti sia quelli requirenti
- **Dichiarazioni Mendaci:** dichiarazioni false, non corrispondenti alla realtà oggettiva
- **Facoltà di non rispondere:** diritto dell'indagato di non rispondere ad alcuna domanda nel corso dell'interrogatorio

- **Induzione:** condotta del soggetto attivo caratterizzata da persuasione, suggestione, allusione, silenzio ed inganno

Reati applicabili alla Società

Dall'analisi delle attività aziendali, la società ha delineato il seguente reato che può essere astrattamente configurabile:

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)**

Tale fattispecie incriminatrice punisce chiunque con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Mappatura ed analisi delle attività sensibili

In relazione ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria previsti dal Decreto ritenuti applicabili ad Kabat Srl, l'attività sensibile è rappresentata dalla gestione dei rapporti con soggetti indagati e/o imputati in procedimenti penali che interessano i dipendenti e gli amministratori della società ed, altresì, i rapporti con il Giudice ed i consulenti tecnici (CTU).

Regole di comportamento e di attuazione

È fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello:

1. promettere o offrire erogazioni in denaro oppure altra utilità a favore di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari al fine di indurli ad occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società, proteggendo o migliorando la posizione di quest'ultima;
2. indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (vis fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società.

Controlli

1. Gestione del contenzioso;
2. Gestione dei rapporti con le parti e gli attori coinvolti in un procedimento penale.

Al fine di mitigare il rischio di commissione di reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria la Kabat Srl ha predisposto specifiche procedure intese come ulteriori presidi di controllo e di prevenzione dei reati previsti dal Decreto che riguardano in particolare:

1. Gestione del contenzioso;
2. Gestione dei rapporti con le parti e gli attori coinvolti in un procedimento penale.

Parte speciale "G" Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

La presente Parte Speciale "G" si applica alle tipologie di reati di impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare. In particolare, dopo avere elencato le fattispecie incriminatrici astrattamente configurabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati presupposto previsti dal "catalogo" del Decreto.

Reati applicabili alla Società

Dall'analisi delle attività aziendali, la società ha delineato il seguente reato che può essere astrattamente configurabile:

- Impiego di lavoratori il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998)

Tale fattispecie incriminatrice punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis c.p.

Mappatura ed analisi delle attività sensibili

In relazione ai reati di impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare previsti dal Decreto ritenuti applicabili a Kabat Srl, l'attività sensibile è rappresentata dalla gestione e dall'assunzione di personale proveniente da Paesi terzi.

Regole di comportamento e di attuazione

È fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello:

1. assumere lavoratori provenienti da Paesi Terzi privi di permesso di soggiorno;
2. assumere o impiegare lavoratori il cui permesso sia scaduto – e per il quale non sia richiesto il rinnovo – oppure revocato o annullato.

Controlli

Al fine di mitigare il rischio di commissione di reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria la Kabat Srl ha predisposto specifiche procedure intese come ulteriori presidi di controllo e di prevenzione dei reati previsti dal Decreto che riguardano in particolare:

- Il controllo in fase di selezione della regolarità del soggetto che si intende assumere all'interno della società;
- Monitoraggio periodico della validità della documentazione attestante la regolare permanenza dei soggetti interessati nel territorio nazionale.

Parte speciale “H” Reati in materia di violazione del diritto d'autore

La presente Parte Speciale “F” si applica alle tipologie di reati in materia di violazione del diritto d'autore. In particolare, dopo avere elencato le fattispecie incriminatrici astrattamente configurabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati presupposto previsti dal “catalogo” del Decreto. L'interesse e/o vantaggio per la Società è rappresentato dall'utilizzo di *software*, da parte dei soggetti dell'organizzazione aziendale, senza licenza d'uso e per necessità di espletamento della mansione lavorativa.

Definizioni

- **Legge sul Diritto d'autore (L.A.):** la Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore
- **Postazione di Lavoro:** postazione informatica aziendale fissa oppure mobile in grado di trattare informazioni aziendali
- **Software:** Insieme dei programmi che gestiscono e specializzano il funzionamento di un elaboratore
- **Licenza d'uso:** contratto mediante il quale il titolare del software concede all'utente il godimento del software per un periodo di tempo determinato o indeterminato e dietro pagamento di un canone
- **Open source:** Software di cui l'utente finale, che può liberamente accedere al file sorgente, è in grado di modificare a suo piacimento il funzionamento, correggere eventuali errori, ridistribuire a sua volta la versione da lui elaborata. Comporta la rinuncia del diritto di proprietà intellettuale.

Dall'analisi delle attività aziendali, la società ha delineato il seguente reato che può essere astrattamente configurabile:

- **Abusiva duplicazione, distribuzione ed altre attività concernenti programmi per elaboratore non contrassegnati dal marchio SIAE (Art. 171-bis L.A.)**

Mappatura ed analisi delle attività sensibili

Tale fattispecie incriminatrice punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

In relazione al reato in materia di violazione del diritto d'autore previsto dal Decreto ritenuto applicabile alla Kabat Srl, è stata individuata la seguente attività sensibile:

- 1. Acquisto ed utilizzo di software protetti dal diritto d'autore da parte dei Destinatari per l'espletamento della propria mansione lavorativa E. Regole di comportamento e di attuazione**

È fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello:

1. Installare ed utilizzare software senza la relativa licenza d'uso mediante il sistema informativo aziendale;
2. Utilizzare materiale coperte dal diritto d'autore;
3. Porre in essere contrarie alle norme in materia di diritto d'autore. **F. Controlli**

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati ambientali la Kabat Srl ha predisposto specifiche procedure intese come ulteriori presidi di controllo e di prevenzione dei reati previsti dal Decreto che riguardano in particolare:

1. Acquisto di software aziendali da fornitori autorizzati nel rigoroso rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;
2. Controllo periodico aziendale in merito all'installazione di software senza licenza d'uso;
3. Policy aziendale sul corretto utilizzo degli strumenti informatici;
4. Protezione della rete wireless;
5. Adozione di adeguate misure di sicurezza di tipo tecnico a tutela del sistema informativo aziendale;
6. Ricognizione periodica da parte dell'ente dei software utilizzati, onde verificarne il rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;
7. Sistema di autenticazione mediante userid e password forte di almeno 8 caratteri alfanumerici.

Parte speciale "I" Reati Tributari

La presente Parte Speciale "I" si applica alle tipologie di reati tributari. In particolare, dopo avere elencato le fattispecie incriminatrici astrattamente configurabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati presupposto previsti dal "catalogo" del Decreto.

Definizioni

- **Dichiarazioni:** si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge

- **Elementi attivi o passivi:** si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta
- **Imposta evasa:** si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili
- **Mezzi fraudolenti:** si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà
- **Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti:** fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi

Reati applicabili

Dall'analisi delle attività aziendali, la Kabat Srl ha delineato i seguenti reati che possono essere astrattamente configurabili:

• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art 2 d.lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da ((quattro a otto)) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti

dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

• **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000)**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

• **Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000)**

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

- **Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000)**

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8. d.lgs. 74/2000)**

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10. d.lgs. 74/2000)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi,

occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari

• **Indebita compensazione (Art. 10-quater d.lgs. 74/2000)**

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

• **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 d.lgs. 74/2000)**

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Mappatura ed analisi delle attività sensibili

In relazione al reato in materia tributaria previsto dal Decreto ritenuto applicabile la Kabat Srl, sono state individuate le seguenti attività sensibili della Direzione Economico-Finanziaria:

1. Gestione della contabilità;
2. Gestione e registrazione della fatturazione e delle note di credito;
3. Gestione IVA;
4. Gestione adempimenti in qualità di sostituto d'imposta;

5. Gestione informative Agenzia delle Entrate;
6. Gestione versamenti imposte;
7. Predisposizione del bilancio di esercizio.

Regole di comportamento e di attuazione

È fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello: Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa:

1. Realizzare condotte contrarie al Codice Etico e astrattamente configurabili le fattispecie di reato;
2. Occultare le scritture contabili e gli altri documenti obbligatori se detenuti presso la Società;
3. Emettere fatture per operazioni inesistenti.

Controlli

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati tributari Kabat Srl ha predisposto specifiche procedure intese come ulteriori presidi di controllo e di prevenzione dei reati previsti dal Decreto che riguardano in particolare:

- controllo della gestione amministrativa concernente la predisposizione di adeguate procedure per la formazione del bilancio di esercizio;
- gestione del rischio fiscale inerente alla Società;
- verifica dei fornitori di Kabat Srl e delle attività espletate;
- corretta tenuta della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili di Kabat Srl;
- Idonee procedure di controllo interno volte a verificare l'esatto versamento delle imposte e contributi obbligatori;
- verifica delle compensazioni comunicate all'INPS e Agenzia delle entrate;
- verifica del processo della fatture/note di credito emesse e ricevute;
- se ritenuto necessario procedere all'applicazione di un indicatore sintetico che rilevi anomalie in relazione al fenomeno delle società cartiere;
- Gestione dei contenziosi tributari.

Parte speciale "J" Reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

La presente Parte Speciale “J” si applica alle tipologie di reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio. In particolare, dopo avere elencato le fattispecie incriminatrici astrattamente configurabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati presupposto previsti dal “catalogo” del Decreto.

Definizioni

- **Riciclaggio:** impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto
- **Ricettazione:** acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare
- **Autoriciclaggio:** si intende chi avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Reati applicabili

- Ricettazione (Art. 648 c.p.)

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per se stessi o per altri, dall’acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa. E’ inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell’operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui

possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

• **Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. La norma va interpretata come volta a punire coloro che - consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità - compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati. Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento.

• **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Tale fattispecie di reato potrebbe configurarsi in Kabat Srl perlopiù attraverso il concorso con l'esecutore materiale (es.: Partner), qualora quest'ultimo commetta il reato con il supporto della società, ovvero con il favoreggiamento nel commetterlo.

• **Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.)**

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate

alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

D. Mappatura ed analisi delle attività sensibili

- Gestione e verifica software in uso;
- Gestione consulenze;
- Gestione acquisto di beni;
- Gestione della contabilità.

Regole di comportamento e di attuazione

- Acquistare ed installare sui propri devices lavorativi software privi di licenza;
- Acquistare devices al di sotto dei prezzi di mercato applicato a quella tipologia di bene.

Controlli

- Verifica delle licenze dei software acquistato. L'acquisto di un software contraffatto può integrare il concorso del reato di ricettazione e la punibilità della Kabat Srl;
- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indicatori di anomalia previsti dall'art. 41, comma 2 del d. lgs. n. 231/2007 e individuati con successivi provvedimenti attuativi (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di "persone politicamente esposte", come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE);
- Rispetto del limite della soglia per i pagamenti in contanti;
- Verifica delle fatture di acquisto degli strumenti informatici utilizzati per il raggiungimento dell'oggetto sociale.